



## Una piccola considerazione

Non voglio fare polemiche inutili, ma "una domanda sorge spontanea".

Difficilmente un Enologo nel corso della propria carriera incontrerà due vendemmie uguali: da un lato il clima, da un altro il vigneto, da un altro ancora la tecnologia o le conoscenze di determinati fenomeni. Cambiano i punti di vista e le condizioni per cui il fenomeno delle vendemmie uguali si ripeta.



Com'è possibile allora che, mentre fino a qualche anno fa le classificazioni delle vendemmie mostravano le famose 5 stelle solo un paio

di volte in un decennio (quando andava bene), ora è un filotto continuo ?

E' un poco come se la Juventus vincessesse sempre il campionato: .. Non pretendo di avere risposta !

## Normative e news pubblicate sul nostro sito

- Decreto 23 dicembre 2009 recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

L'articolo sottostante riporta l'obbligo di presentare all'URF tutte le etichette difformi dalla norma e destinate agli stati extra CE.

*All' art. 52, par. 2 del regolamento – condizioni per deroga alle disposizioni etichettatura ai fini esportazione*

La deroga alle norme di etichettatura di cui alla Sottosezione II e alla Sezione I ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, esclusivamente ai fini dell'esportazione dei prodotti vitivinicoli, è consentita, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 52, par. 2, del regolamento, ai produttori interessati, a condizione che gli stessi presentino preventiva comunicazione all'Ufficio competente per territorio dell' ICQRF, allegando apposita dichiarazione in merito alla conformità alla legislazione del Paese terzo interessato delle indicazioni figuranti in etichetta, e n. 3 copie dell'etichetta.

Sempre sul nostro sito e' scaricabile il **modulo di comunicazione** da inviare a Ufficio Repressioni Frodi di competenza con l'allegato elenco delle etichette presentate.

### Altra informazione:

E' variato l'indirizzo dell'Ufficio Repressioni Frodi di Pescara.

Il nuovo indirizzo con i relativi recapiti telefonici è il seguente:

**ISPettorato Centrale Controllo Qualità  
REPRESSIONI FRODI - I.C.Q.R.F.-  
Via Del Circuito, 71 - 65121 PESCARA (PE)  
Tel. Centralino 085-298145 - 299291  
Fax centralino 085-27946**

Tale indirizzo è valido dal primo Febbraio 2010.

Si fa notare, inoltre che con decreto ministeriale, l'ufficio suddetto ha cambiato nome passando da I.C.Q. a I.C.Q.R.F.


## I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE

Sempre sul nostro sito è pubblicato il calendario dei nostri corsi formativi relativi all'anno 2010 con la scheda di adesione. Il calendario può subire modifiche nelle date o ampliamenti dei corsi in programmazione. Vi consigliamo di visitare, qualora interessati, il nostro sito web. [www.enotecnochimica.it](http://www.enotecnochimica.it)

## Vendemmia verde: da pratica agricola ad aiuto di mercato

Da "Teatro naturale" – Graziano Alderighi

Il diradamento dei grappoli d'uva, è una pratica agricola che, ha preso sempre più piede, specie nei comprensori ad alta vocazione vitivinicola.



Il diradamento dei grappoli, secondo alcuni autori, non è altro che il completamento della potatura invernale. In inverno la stima del carico produttivo per ceppo si fa lasciando un numero di gemme proporzionale al vitigno, alla forma di allevamento, all'esposizione, alla densità d'impianto e a vari altri fattori.

Le condizioni climatiche dell'annata influenzano notevolmente il carico produttivo. Inoltre il diradamento consente di regolare la produzione alla superficie fogliare. Si tratta certo di un'operazione culturale onerosa, perché da effettuare assolutamente manualmente, con manodopera specializzata o quantomeno addestrata.

Infatti il personale addetto al diradamento deve non solo saper riconoscere quanti grappoli togliere, dato che può essere fornito dall'agronomo, ma anche quali.

Solitamente si eliminano grappoli mal esposti, quelli eccessivamente grandi o piccoli.

In aggiunta a queste operazioni si può intervenire, in produzioni di elevatissima qualità, a mutilazioni del grappolo (racemi apicali, ali laterali) basate sul fatto che talune parti del grappolo, in varietà di elevate dimensioni, tendono a maturare in ritardo o a non maturare affatto.

La nuova Ocm vino ha utilizzato questa buona pratica agronomica come forma di regolazione del mercato. Il decreto ministeriale n. 9258 del 23 dicembre 2009 ha recepito anche in Italia la misura della nuova Ocm vino sulla "vendemmia verde".

30 milioni di euro messi a disposizione del Ministero per il 2010 di cui beneficeranno soprattutto Sicilia, Puglia e Veneto. I viticoltori che vorranno beneficiare della sovvenzione dovranno presentare **domanda entro il 15 aprile**.

Le linee da seguire per poter accedere al bando prevedono un limite minimo di un ettaro di superficie su cui effettuare la vendemmia verde ed un limite massimo di sei ettari per cui richiedere il contributo.

I produttori che hanno appezzamenti di dimensioni superiori ai sei ettari, potranno chiedere dei contributi per i terreni in eccesso, nella misura del 20 per cento in base agli ettari oltre i sei previsti. Gli aiuti, comunque, verranno stanziati per superfici non superiori ai 15 ettari d'insieme. Nell'avviso per la presentazione della domanda per i benefici si legge che per vendemmia verde si intende "la distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa dell'unità vitata interessata", tale operazione dovrà essere effettuata manualmente e nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 10 giugno. Inoltre non sarà possibile mettere a vendemmia lo stesso impianto per cui si sono chiesti gli aiuti per più di un anno.

### Vidimazione preventiva dei registri obbligatori di cantina

Mi giungono, avvolte, richieste sulla normativa che regola la vidimazione preventiva dei registri obbligatori, specie da parte dei Comuni. Ritengo opportuno riportare il **decreto 22 novembre 1999** che regola tale aspetto riportante il titolo; pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20-03-2000**.

**"L'ISPETTORE GENERALE CAPO dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, visto..... (omissis), considerato....(omissis) Decreta:**

#### **Art. 1.**

1. I registri di cui al regolamento CEE n. 2238/93, costituiti con le modalità di cui all'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 768/1994, devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione.

#### **Art. 2.**

1. La vidimazione di cui all'art. 1 e' effettuata dall'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio nei seguenti casi:

1) alla ditta richiedente deve essere attribuito il numero di codice di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto interministeriale n. 768/1994;

2) sia richiesta la vidimazione dei registri da tenersi negli stabilimenti o nei depositi autorizzati ovvero riconosciuti per:

- a) la produzione e l'imbottigliamento dell'aceto;
- b) la raccolta dei sottoprodotti della vinificazione;
- c) la trasformazione delle uve appartenenti a varietà

diverse da quelle che figurano in via esclusiva come varietà di uve da vino nonché dei prodotti ottenuti dalle uve medesime;

d) la produzione di mosto concentrato rettificato;

e) la preparazione del vinello;

3) la ditta richiedente sia stata sottoposta alle misure prese dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi in applicazione dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2238/93;

4) la richiesta di vidimazione riguardi un tabulato meccanografico relativo a diverse tipologie di registrazione da parte di più operatori e sia presentata da un'impresa specializzata nella tenuta della contabilità per conto degli operatori facenti capo all'impresa stessa;

2. Limitatamente alle ditte cui è già stato attribuito il numero di codice di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del citato decreto interministeriale, **la vidimazione può essere effettuata presso il comune ove ha sede lo stabilimento od il deposito nel quale sono detenuti i prodotti vitivinicoli.**

#### **Art. 3.**

1. Il comune cura l'annotazione su apposito registro:

a) dei dati relativi alle ditte per le quali ha proceduto alla vidimazione di cui all'art. 1, elencati nel modello A allegato al presente decreto;

b) degli estremi del documento d'identità del rappresentante legale della ditta richiedente la vidimazione o della persona eventualmente incaricata dallo stesso al ritiro dei registri nonché della firma del rappresentante legale o della persona eventualmente incaricata, all'atto della consegna dei registri vidimati;

c) della data della consegna dei registri vidimati.

2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono effettuate contestualmente alla vidimazione ed alla consegna dei registri vidimati.

3. Il comune invia, ogni mese, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i dati relativi alle ditte per le quali ha proceduto alla vidimazione di cui all'art. 1, compilando il modello A allegato al presente decreto.

4. Il comune compila il modello A e lo invia, con il mezzo più rapido, entro il giorno lavorativo successivo alla data di vidimazione del registro, qualora abbia proceduto alla vidimazione dei seguenti registri:

a) di entrata ed uscita dello zucchero negli stabilimenti ove sono detenuti prodotti vitivinicoli, ai sensi dell'art. 15 del regolamento CEE n. 2238/93 e dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;

b) di impiego del ferrocianuro di potassio, ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE n. 2238/93 e del decreto ministeriale del 5 settembre 1967;

c) di entrata e di uscita delle uve dai centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1995.

#### **Art. 4.**

1. Il presente decreto non si applica ai registri dei prodotti vitivinicoli da vidimare ai sensi della normativa fiscale. Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1999

L'ispettore generale capo: Ambrosio.